



Title:	<b>Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>Whistleblowing Policy</i></b>
Data emissione:	20/07/2023 ( <b>versione 1.0</b> )
Data revisione:	na

**ESTREMI DEL DOCUMENTO**

Ente a cui si applica la Procedura	Centro Ricerche Cliniche di Verona s.r.l
Approvazione	<i>Consiglio di Amministrazione</i>
Data di approvazione ed emissione	20/07/2023



## Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità

### “WHISTLEBLOWING”

#### 1. PREMESSA

Centro Ricerche Cliniche di Verona s.r.l. si occupa di assistere le organizzazioni di ricerca, sia commerciali sia *no-profit*, nello sviluppo iniziale di farmaci clinici, fornendo anche servizi di consulenza. CRC è una Società a responsabilità limitata, controllata da Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (AOUI) e dall'Università degli Studi di Verona (UNIVR), che si occupa della realizzazione e della gestione delle attività di sperimentazione in materia farmacologica, clinica, e, più in generale, sanitaria.

CRC si impegna costantemente a condurre la propria attività con onestà, integrità e in conformità alle leggi vigenti dell'Unione Europea e nazionali e alle norme aziendali.

Questo impegno è testimoniato dai valori richiamati nel Modello ex D. Lgs. 231/2001, integrato con le disposizioni di cui alla Legge 190/2012, e nel Codice Etico adottati dalla Società (ai cui valori bisogna sempre attenersi nell'esercizio del lavoro quotidiano).

In tale contesto la Società ha adottato la presente Procedura allo scopo di definire e disciplinare il processo di comunicazione, ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni di circostanziate e presunte condotte illecite e ciò secondo le previsioni del D. Lgs. 24/2023, del D. Lgs. 231/2001 e della Legge 190/2012.

In particolare, in conformità alle prescrizioni contenute all'art. 2, comma 1, lett. p) del D. Lgs. 24/2023, nonché a quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del D. Lgs. 24/2023 viene costituito e disciplinato l'utilizzo di un indirizzo *e-mail* che, ai fini della tutela di CRC, consente l'invio di Segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati rilevanti ai fini del D. Lgs 231/2001 o violazioni del Modello nonché illeciti amministrativi, contabili, civili o penali garantendo altresì la riservatezza, con modalità informatica, circa l'identità del Segnalante.

#### 2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura valgono le seguenti definizioni:

- **CRC** o la **Società**: il Centro di Ricerche Cliniche di Verona;
- **Violazione/i**: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di CRC e che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello ovvero comportamenti che integrano illeciti contabili, amministrativi, civili o penali; illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: (i) appalti pubblici; (ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo; (iii) sicurezza e conformità dei prodotti; (iv) sicurezza dei trasporti; (v) tutela dell'ambiente; (vi) radioprotezione e sicurezza nucleare; (vi) sicurezza degli alimenti e



dei mangimi e salute e benessere degli animali; (vi) salute pubblica; (vii) protezione dei consumatori; (viii) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea; atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le norme in materia di concorrenza ed aiuti di Stato e le norme in materia di imposta sulle società, in quanto applicabili; atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea nei settori sopra indicati;

- **Modello:** il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da CRC ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- **Informazioni sulle Violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in CRC, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- **Segnalazione:** la comunicazione, scritta o orale, di Informazioni sulle Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in CRC;
- **Segnalazione interna:** segnalazione che viene effettuata utilizzando l'indirizzo *e-mail* messo a disposizione dalla Società;
- **Segnalazione esterna:** segnalazione che viene effettuata utilizzando il canale esterno messo a disposizione da ANAC;
- **Divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **D. Lgs. 231/2001:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, relativo a *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*;
- **D. Lgs. 24/2023:** il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, relativo a *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*;
- **Legge n. 190/2012:** disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- **Segnalante:** la persona fisica che effettua la Segnalazione e purché rientrante tra i Destinatari della Procedura;
- **Facilitatore:** la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione operante nel Contesto Lavorativo del Segnalante;
- **Contesto Lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte dai Destinatari della Procedura in adempimento del rapporto giuridico in essere con CRC e attraverso le quali si acquisiscono informazioni sulle Violazioni;
- **Segnalato o Persona Coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione e a cui si attribuisce la Violazione;



- **Indirizzo e-mail:** il canale *e-mail* che garantisce, con modalità informatica, la riservatezza dell'identità del Segnalante e che viene messo a disposizione dei Destinatari per l'effettuazione delle Segnalazioni, disponibile al [link \*whistleblowing@crc.vr.it\*](mailto:whistleblowing@crc.vr.it);
- **Procedura:** la presente procedura;
- **Destinatari:** le persone fisiche indicate all'art. 3 della Procedura;
- **Seguito:** l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- **Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza o RPCT:** il Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di CRC S.r.l. ai sensi della Legge 190/2012, nominato dalla Società;
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- **Consiglio di Amministrazione:** il Consiglio di Amministrazione della Società *pro tempore* in carica;
- **Collegio Sindacale:** il Collegio Sindacale della Società;
- **Riscontro:** comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

### 3. DESTINATARI

La presente Procedura disciplina le modalità di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni, anche in forma anonima o confidenziale, relative alle Violazioni effettuate dai Destinatari nell'ambito del Contesto Lavorativo.

Sono Destinatari della Procedura:

- i lavoratori subordinati di CRC;
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso la Società;
- i lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso CRC;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che svolgono la propria attività presso CRC;
- i soci della Società;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto, presso CRC (Amministratori, componenti del Collegio Sindacale, componenti dell'Organismo di Vigilanza, procuratori con o senza rappresentanza, ecc.).

La Procedura si applica ai Destinatari:



- anche se il rapporto giuridico non è ancora iniziato e le informazioni relative alla Violazione sono state acquisite in fase di selezione o nelle fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico con CRC, purché le informazioni sulle Violazioni siano state acquisite nel Contesto Lavorativo.

#### **4.        DECORRENZA DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE A TERZI**

La presente Procedura rimane valida fino a eventuale modifica o revoca e si applica a decorrere dal giorno 20 luglio 2023, data di approvazione ad opera del Consiglio di Amministrazione.

La presente Procedura sarà diffusa e implementata all'interno dell'organizzazione di CRC attraverso apposita disposizione organizzativa e sarà resa accessibile – anche per i Destinatari esterni all'attuale Contesto Lavorativo – in formato elettronico nel sito internet di CRC

Il CRC:

- informa dell'adozione della presente procedura tutto il personale della Società;
- assicura, per quanto di competenza e fermo restando quanto indicato al capoverso che precede, la divulgazione della Procedura a tutti i soggetti terzi Destinatari della stessa.

#### **5.        OGGETTO E TIPOLOGIA DELLE SEGNALAZIONI**

Formano oggetto di Segnalazione solo ed esclusivamente le Violazioni.

Non possono essere oggetto di Segnalazione le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante e che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro o al proprio rapporto di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinate.

#### **6.        DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI E MODALITA' DI SEGNALAZIONE**

Il soggetto preposto alla ricezione e all'esame delle Segnalazioni è il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza (di seguito "RPCT").

Lo stesso soggetto può coinvolgere, fermi gli obblighi di riservatezza, altri soggetti qualora ciò sia necessario per la gestione della Segnalazione e nel rispetto di quanto previsto dalla presente Procedura.

Le Segnalazioni possono essere fatte attraverso uno dei canali di seguito descritti:

- mediante canale interno;
- mediante canale esterno;
- mediante divulgazione al pubblico.

##### **6.1 SEGNALAZIONE INTERNA**

Le segnalazioni possono essere fatte attraverso uno qualsiasi dei canali interni nel seguito descritti.



- a) Via e-mail al seguente indirizzo e-mail: [whistleblowing@crc.vr.it](mailto:whistleblowing@crc.vr.it);
- b) via posta ordinaria, da inviare in busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale" all'attenzione del RPCT di CRC all'indirizzo della sede della Società: **Centro Ricerche Cliniche di Verona S.r.l.**  
C/o Policlinico G.B. Rossi P. le L.A. Scuro 10  
37134 Verona - Italia;
- c) mediante linea telefonica o altro sistema di messaggistica vocale...
- d) SU RICHIESTA DEL SEGNALANTE: mediante incontro diretto con il RPCT entro un termine ragionevole. In tal caso, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione è documentata mediante registrazione audio ovvero mediante verbale. In caso di verbale il Segnalante ha diritto di controllare il documento e di chiederne la rettifica ovvero di confermarne il contenuto mediante sottoscrizione.  
Per le Segnalazioni effettuate tramite canali di segnalazione interni è garantita la riservatezza dell'identità del Segnalante.

Chiunque, diverso dal soggetto sopra indicato, riceva una Segnalazione deve trasmetterla tempestivamente e, in ogni caso, entro sette giorni al RPCT, garantendo la massima riservatezza sulle Violazioni e tutelando la riservatezza dell'identità del Segnalante e del Segnalato, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società, nonché l'onorabilità dei soggetti Segnalati.

Tutti i file, i documenti scritti o audio sono conservati:

- se fisici in armadi chiusi a chiave (le chiavi sono nella disponibilità esclusiva del soggetto designato alla trattazione della Segnalazione specifica);
- se informatici in cartelle con accesso esclusivo per i soggetti autorizzati a dar seguito alla singola Segnalazione. I file – sia quelli che contengono la Segnalazione che quelli raccolti o formati nel dar seguito ad essa – sono tutti crittografati.

In ogni caso, il RPCT deve osservare le seguenti regole e adempimenti:

- a) al Segnalante deve essere reso avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla ricezione della stessa;
- b) devono essere mantenute le interlocuzioni con il Segnalante al quale, se necessario, possono essere chieste ulteriori informazioni;
- c) deve essere fornito riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione; devono essere eliminati i dati e le informazioni che manifestamente non sono utili per dare seguito alla Segnalazione;
- d) deve essere raccolto il consenso del Segnalante nei seguenti casi:
  - i. per la registrazione della Segnalazione avvenuta mediante una linea telefonica registrata o altro sistema di messaggistica vocale registrato o per la trascrizione integrale della stessa;



- ii. per la registrazione della Segnalazione nel caso avvenga in forma orale mediante appuntamento tra Segnalante e soggetto deputato alla gestione della Segnalazione;
- iii. per la comunicazione delle generalità o dell'identità del Segnalante (o di qualsiasi informazione da cui possa evincersi direttamente o indirettamente tale identità) a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla Segnalazione (munite di specifico incarico *ex art. 2 quaterdecies* Decreto Legislativo n. 196/2003);
- iv. per l'utilizzo della Segnalazione, e di conseguenza per lo svelamento dell'identità del Segnalante, in caso di procedimento disciplinare e solo laddove la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- e) si deve provvedere alla conservazione del fascicolo e alla relativa eliminazione nel termine di cinque anni dall'esito finale della Procedura.

## **6.2. SEGNALAZIONE ESTERNA**

Il canale di segnalazione esterno è messo a disposizione da parte di ANAC all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> e può esser utilizzato quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è previsto, non esiste o non è attivo il canale di segnalazione interna;
- il Segnalante ha già fatto una segnalazione ed essa non ha avuto seguito;
- la persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la Segnalazione con il canale interno, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare un rischio di ritorsione;
- la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

## **6.3 DIVULGAZIONE AL PUBBLICO**

Le Segnalazioni possono essere fatte anche mediante diffusione al pubblico laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- la persona Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna e non è stato dato Riscontro nei termini previsti dalla legge;
- la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di Ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come il caso in cui possano essere occultate o soppresse prove.

## **7. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE**

Al fine di consentire le adeguate verifiche a riscontro di quanto oggetto della Segnalazione, il Segnalante è tenuto a indicare nella Segnalazione tutti gli elementi e informazioni utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti.



Ciò premesso, il Segnalante è invitato a non comunicare nella Segnalazione dati o informazioni che non siano strettamente necessari per consentire le adeguate verifiche come sopra indicate.

Le Segnalazioni anonime sono consentite solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano manifestamente irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate. Resta inteso che, in caso di Segnalazione anonima, l'impossibilità di chiedere informazioni o dare riscontro al Segnalante potrebbe compromettere l'indagine, così come non sarà possibile dare al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione, interloquire con esso, fornire Riscontro nel termine indicato di tre mesi.

La Segnalazione, in ogni caso, dovrebbe contenere i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la Segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito di CRC o comunque del Contesto lavorativo di CRC (se, ovviamente, diversa dalla Segnalazione anonima);
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione, fermo restando quanto sopra indicato;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (es. qualifica o settore in cui svolge l'attività);
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e non devono riguardare contestazioni, lamentele, rivendicazioni o richieste di carattere personale né devono avere a oggetto rivendicazioni che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione con CRC o dei rapporti con il superiore gerarchico.

## **8. INDIRIZZO E-MAIL DEDICATO ALLE SEGNALAZIONI**

L'indirizzo *e-mail* per le Segnalazioni di cui al Paragrafo 5 let. c) garantisce la riservatezza, con modalità informatica, dell'identità del Segnalante, secondo le modalità di seguito descritte.

Il messaggio contenuto all'interno della *e-mail*, infatti, è rivolto esclusivamente al RPCT, in qualità di unico destinatario dello stesso.

Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da considerare esclusivamente confidenziali e riservate. La diffusione, distribuzione e/o la copia del contenuto del messaggio è severamente vietata.



Il RPCT, ricevuto il messaggio, ha l'onere di stampare lo stesso, incluso ogni suo allegato, inserire il documento in un plico chiuso e archivarlo in un luogo non accessibile ad altre persone; successivamente, il RPCT ha l'onere di distruggere il contenuto del messaggio.

La Segnalazione può anche essere effettuata in forma totalmente anonima, per quanto possibile e compatibile con la presente procedura.

Inoltre, il RPCT può instaurare una sorta di colloquio diretto con il Segnalante stesso, anche in forma completamente anonima e riservata, mediante il quale è possibile richiedere, se del caso, ulteriori elementi di dettaglio o di supporto alla Segnalazione stessa.

## **9. ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE E RISCONTRO AL SEGNALANTE**

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione sono affidate al RPCT, che provvede allo svolgimento delle attività di indagine nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del Segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire su fatti.

Chiunque, diverso dai soggetti sopra indicati, per errore del Segnalante nell'utilizzo dei canali ufficiali sopra indicati, riceva una Segnalazione di cui non è legittimato alla ricezione e alla gestione, deve trasmetterla tempestivamente e, in ogni caso, entro sette giorni al RPCT, garantendo la massima riservatezza sulle Violazioni e tutelando la riservatezza dell'identità del Segnalante e del Segnalato, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società, nonché l'onorabilità dei soggetti Segnalati

Il RPCT rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della Segnalazione.

Durante l'attività istruttoria della Segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza del Segnalante, salvo che ciò non sia possibile per le caratteristiche delle indagini da svolgere. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di raccogliere il consenso per lo svelamento dell'identità del Segnalante nei casi in cui la segnalazione sia stata effettuata in forma anonima.

In particolare, il RCPT avrà cura di:

- A) cancellare le informazioni che manifestamente non sono utili alla gestione del Seguio della Segnalazione;
- B) rivelare l'identità o le informazioni che possono identificare il Segnalante solo previo consenso dello stesso (*ut supra*);
- C) avere cura che sia utilizzato solo lo spazio protetto per il trattamento e la conservazione delle informazioni relative alla Segnalazione e al suo Seguio;
- D) conservare i dati per un termine massimo di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.



Il RPCT svolge direttamente tutte le attività finalizzate all'accertamento dei fatti oggetto della Segnalazione, potendosi anche avvalere del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni di CRC come anche di consulenti esterni quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento; in questo caso, la Segnalazione deve eventualmente essere resa anonima e, su chi è intervenuto a supporto del RPCT, gravano i medesimi doveri di comportamento volti alla riservatezza del Segnalante.

Tutto il personale CRC è stato debitamente formato circa logiche e obblighi di riservatezza e minimizzazione delle informazioni.

Nel caso di cui al paragrafo 6.1, punto iii) che precede, è dovere del RPCT dar seguito agli adempimenti di cui all'art. 12 del D. Lgs. 24/2023 e, in particolare:

- 1) acquisire il consenso del Segnalante. Nel caso in cui tale consenso non venga manifestato, non è possibile coinvolgere altri soggetti nell'attività di verifica della Segnalazione, a meno che non sia possibile procedere agli accertamenti degli illeciti anonimizzando l'identità del Segnalante;
- 2) dar seguito a tutti gli adempimenti di cui all'art. 12 D. Lgs. 24/2023 in tema di nomina dei soggetti autorizzati a trattare i dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003;
- 3) dare avviso alla persona Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati

All'esito dell'attività istruttoria, il RPCT redige una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse che sarà condivisa, in base agli esiti, con le funzioni o strutture aziendali competenti, al fine di garantire eventuali piani d'intervento e l'adozione di azioni a tutela di CRC

Gli esiti dell'attività d'indagine sono altresì sottoposti a chi svolge la funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari per eventuali procedure sanzionatorie, fermo restando che l'adozione dei provvedimenti rimane di competenza delle funzioni a ciò preposte, che dovranno essere avvisate da chi svolge la funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari tempestivamente e comunque in tempo utile per avviare le procedure del caso.

In ogni caso, il RPCT fornisce Riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

## 10. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE

Il RPCT garantisce la riservatezza del Segnalante, della persona coinvolta nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione sin dal momento della presa in carico della Segnalazione stessa, anche nelle ipotesi in cui la Segnalazione dovesse rivelarsi successivamente errata e infondata. A tal fine si applicano le logiche e le procedure di minimizzazione sopra indicate.



Tutte le Segnalazioni ricevute, indipendentemente dal canale utilizzato, sono archiviate a cura del RPCT in apposito registro crittografato, con limitazione dei privilegi di accesso ai soli soggetti autorizzati.

La Segnalazione e la documentazione allegata non possono essere oggetto di visione, né di estrazione di copia da parte di richiedenti. In particolare non è ammesso diritto di accesso agli atti e non sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR, se non entro i limiti seguenti come previsti dall'art. 2 *undecies* Codice Privacy: *“L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato[...]. In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante”*.

A eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità penale, accertata anche con sentenza di primo grado, a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o una responsabilità civile, accertata anche con sentenza di primo grado, per il medesimo titolo, con dolo o colpa grave, nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del Segnalante è comunque protetta in ogni fase successiva alla Segnalazione; pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

Con riferimento all'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante potrà essere rivelata al Responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari e/o all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del Segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata unicamente sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, come da quest'ultimo richiesto e motivato per iscritto. In tale circostanza, spetta al responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari valutare la richiesta dell'interessato e se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del Segnalante ai fini della difesa. Qualora la ritenga fondata, il responsabile della funzione dovrà avanzare al RPCT richiesta motivata, contenente un'esposizione chiara e precisa delle ragioni per le quali risulta indispensabile la conoscenza dell'identità del Segnalante: in risposta, il RPCT potrà indicare il nominativo del Segnalante. Gravano sul responsabile della funzione procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del Segnalante, cui è tenuto il RPCT.

Nel caso di trasmissione della Segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della Segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante e, ove non necessaria al terzo destinatario della Segnalazione per lo svolgimento degli eventuali accertamenti ad esso demandati,



all'identità del Segnalato. Il Segnalante ha tuttavia la facoltà di prestare il consenso alla comunicazione di informazioni circa la sua identità o comunque tali da consentire di risalire alla sua identità.

Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, tentata o minacciata quali, a titolo esemplificativo, azioni disciplinari ingiustificate, demansionamenti senza giustificato motivo, molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagiati o intollerabili per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione. Si fa espresso rinvio a quanto descritto nell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 24/2023.

Si rammenta che ogni condotta attuata verso il Segnalante e ricompresa nell'elenco sotto riportato si presume esser ritorsione (in tal caso l'onere di provare quindi che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla Segnalazione incombe su CRC):

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il soggetto che ritiene di aver subito una ritorsione per il fatto di aver segnalato un illecito o irregolarità deve informare, in modo circostanziato, il RPCT che, nel caso di riscontro positivo, segnala l'ipotesi di discriminazione alle strutture, funzioni o organi competenti. Il soggetto che ritiene di aver subito una ritorsione può segnalarlo anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nelle modalità rese disponibili dall'autorità



stessa sul proprio sito internet. È inoltre costituito presso l'ANAC il registro degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e assistenza.

Restano ferme e impregiudicate le tutele previste dal Capo III del D.Lgs. 24/2023 a beneficio dei soggetti indicati all'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 24/2023.

#### **11. RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE**

Il Segnalante deve effettuare le Segnalazioni in buona fede.

Le Segnalazioni manifestamente false o del tutto infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato o soggetti comunque interessati dalla Segnalazione, non potranno essere prese in considerazione.

Resta inteso che la presente Procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 c.c., ovvero per ogni eventuale forma di abuso e/o utilizzo improprio della presente Procedura.

Le tutele previste a favore del Segnalante dalla presente Procedura e dal Capo III del D.Lgs. 24/2023 non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia del Segnalante, ovvero quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile, per il medesimo titolo, del Segnalante, nei casi di dolo o colpa grave.

#### **12. DIRITTI DEL SEGNALATO**

Durante l'attività istruttoria, le persone oggetto delle Segnalazioni potrebbero essere coinvolte in questa attività ma, in nessun caso, verrà avviato nei loro confronti un procedimento unicamente a motivo della Segnalazione, in assenza di concreti riscontri riguardo al contenuto di essa.

Ciò potrebbe avvenire eventualmente in base ad altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla Segnalazione stessa.

#### **13. PROTEZIONE DEI DATI E ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI**

La documentazione relativa alle Segnalazioni è confidenziale e deve essere archiviata in maniera sicura e nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Procedura e nel Modello e in conformità alla normativa e regolamentazione *pro tempore* vigente. La documentazione deve essere archiviata a cura del RPCT e deve essere accessibile solo a quest'ultimo.

Il trattamento dei dati del Segnalante e del segnalato avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali in vigore. I dati verranno conservati solo per il periodo strettamente necessario alla gestione della Segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di accertamento della Segnalazione. Resta quanto sopra indicato circa la



minimizzazione delle informazioni e degli accessi, nonché quanto sopra specificato circa le limitazioni del diritto di accesso agli atti previsto dagli artt. 15-22 GDPR.

#### 14. **SISTEMA DISCIPLINARE**

Al responsabile verranno applicate le misure disciplinari o sanzionatorie previsto dal Modello o dalle normative nazionali, a cui si fa espressamente rinvio, in caso di:

- ritorsioni nei confronti del Segnalante;
- ostacolo o tentativo di ostacolo all'inoltro di Segnalazioni;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- mancato svolgimento di verifiche e analisi a seguito della Segnalazione;
- accertamento della responsabilità civile del Segnalante, anche con sentenza di primo grado, per diffamazione o calunnia con dolo o colpa grave (e con esclusione dell'ipotesi in cui sia accertata la responsabilità penale del Segnalante, anche con sentenza di primo grado, per diffamazione o calunnia)

Restano fermi gli altri profili di responsabilità previsti dalle normative vigenti, ivi inclusi quelli di cui all'art. 21 del D.Lgs. 24/2023.

#### 15. **TRATTAMENTO DEI DATI AI FINI *PRIVACY***

È tutelato, ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di *privacy*, il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni.

Il Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f), e dell'art. 28 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e dell'art. 4, n. 7 e dell'art. 24 del Regolamento Ue 2016/679 (*General Data Protection Regulation*, di seguito "GDPR"), nonché dell'art. 13 del D. Lgs. 24/2023 (di seguito, il "Titolare") nel ricevimento e nella gestione delle segnalazioni è Centro Ricerche Cliniche di Verona s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla quale insiste la titolarità del/i rapporto/i cui afferiscono ai dati stessi.

Il Responsabile del trattamento di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e all'art. 28 del GDPR (di seguito, il "Responsabile"), è individuato nel Dott. Stefano Milleri designato per iscritto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile effettua il trattamento dei dati in osservanza della normativa vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e degli adempimenti previsti dalla normativa sulla *privacy* (D.lgs. n. 196/2003 – Codice sulla protezione dei dati personali e Regolamento Ue 2016/679 – GDPR).

Nell'Allegato 1 è riportato il testo di informativa (art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e art. 13 Regolamento Ue 2016/679) per il trattamento dei dati personali connessi alle segnalazioni e il modulo per la raccolta dell'autorizzazione e consenso al trattamento



dei dati personali da parte del Segnalante, nel caso in cui quest'ultimo desideri rivelare la propria identità.

## 16.    **STORICO DEGLI AGGIORNAMENTI**

<b>Versione</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione degli aggiornamenti</b>	<b>Autore</b>	<b>Approvata da</b>
1.0	_____	Nuova procedura	_____	Consiglio di Amministrazione